

12
2024

Tax & Legal | Non-profit #1

**Le prestazioni ricevute
dalle cooperative
sociali nei progetti con
le imprese:
profili di rischio
e indicatori di liceità**



Sommario

1. Indicatori sintomatici di operazioni fraudolente3
2. Possibili contestazioni e relative conseguenze5
3. Strumenti di tutela ed elementi volti a superare le contestazioni del Fisco6





Nell'ambito delle collaborazioni tra cooperative sociali ed imprese *for profit* è necessario che le prestazioni effettuate rispondano a dei **criteri di liceità, finalizzati a dimostrare l'effettiva esistenza delle attività svolte**, prevenendo contestazioni da parte del *Fisco*. L'Amministrazione finanziaria, infatti, orienta i propri controlli verificando la **genuinità delle prestazioni ricevute dagli Enti del Terzo Settore** nei progetti con il mondo *for profit*, appurando la presenza - o meno - di finalità evasive.

Il principale rischio per le cooperative sociali risiede nella possibilità di vedersi coinvolte in operazioni fraudolente, attraverso l'accertamento della **natura fittizia delle imprese** fornitrici e la contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le sanzioni sono molto severe non solo per le società *for profit*, ma anche per le cooperative partecipanti, arrivando a determinare la **perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore**.


Di seguito vengono esposti i principali **indicatori sulla genuinità** delle prestazioni ricevute dalle cooperative sociali e gli elementi da valorizzare per superare le contestazioni del *Fisco* -quali strumenti di tutela per gli enti coinvolti-. Vengono poi elencate le possibili contestazioni mosse in caso di verifica e le relative conseguenze, con alcuni rimandi - a titolo esemplificativo - a delle **recentissime vicende** giudiziali, in cui le cooperative sociali hanno ricevuto prestazioni fittizie da parte di imprese *for profit*.

1. Indicatori sintomatici di operazioni fraudolente

Le cooperative sociali che ricevono prestazioni dalle imprese sono tenute a **verificare che i propri fornitori non siano degli enti fittizi**, che le attività vengano effettivamente effettuate e non siano delle mere operazioni volte all'evasione delle imposte. Partendo dall'analisi della giurisprudenza, si evidenziano gli **indicatori con cui è possibile attestare la natura c.d. "cartiera" delle imprese** che collaborano con gli Enti del Terzo Settore.

Generica indicazione delle prestazioni effettuate	Carenza di beni strumentali e di personale del prestatore	Numerosità e diversificazione delle prestazioni effettuate
<p>Le prestazioni indicate in fattura presentano una descrizione generica; ciò rileva particolarmente per le attività intellettuali.</p> <p>In tal caso, è necessario supportare la veridicità delle fatture con idonea (e ulteriore) documentazione.</p>	<p>La cooperativa si avvale di prestazioni effettuate da fornitori privi di beni strumentali e di personale dipendente, risultando quindi assente il carattere di organizzazione d'impresa.</p>	<p>La stessa impresa fornitrice effettua un ampio numero di prestazioni, di natura completamente diversa. La fattispecie rileva in particolare nel caso in cui l'impresa disponga di un esiguo numero di dipendenti, tale da renderne inverosimile lo svolgimento.</p>
		
<p>CGT Campania, 17.10.2023 n. 5666</p> <p>La cooperativa sociale aveva indicato in fattura la mera descrizione: "<i>Attività di marketing comunicazione</i>"; in sede di controllo l'ente non aveva esibito alcun documento a riprova della prestazione ricevuta dall'impresa.</p>	<p>CGT Molise, 04.03.2024 n. 60</p> <p>Le imprese fornitrici della cooperativa erano risultate prive di personale dipendente, di mezzi operativi e di una reale organizzazione d'impresa: non è stato quindi indicato con quali attrezzature le imprese abbiano realizzato i lavori edili, nonché attività di carico e scarico</p>	<p>CGT Molise, 04.03.2024 n. 60</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto inverosimile che un unico esecutore svolgesse numerose prestazioni così diverse tra loro: da lavori manuali (pulizie, carico e scarico di merce, lavori edili) ad attività di stampa e ideazione grafica, da attività di guida</p>





Gli indicatori sopra riportati acquistano rilevanza in caso di:

- **omessa esibizione o inattendibilità della documentazione** relative alle prestazioni, fornita in sede di verifica;
- **conoscenza o conoscibilità**, da parte della cooperativa, dell'operazione fraudolenta effettuata dall'impresa prestatrice;
- **sussistenza simultanea di più indicatori**, che facciano presumere la fittizietà dell'operazione.

2. Possibili contestazioni e relative conseguenze

La presenza di più indicatori sintomatici di **operazioni fittizie** può portare a diverse contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di tutti soggetti coinvolti nella prestazione. *In primis*, viene accertata l'inesistenza dell'attività svolta, che può comportare la qualifica di "**cartiera**" nei confronti dell'impresa e la violazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In secondo luogo, le contestazioni sono rivolte alla cooperativa sociale che ha ricevuto le prestazioni. In particolare, l'Agenzia delle Entrate può ritenere che l'ente del Terzo Settore coinvolto faccia parte di un **disegno fraudolento** finalizzato all'evasione delle imposte e all'**indebita fruizione delle agevolazioni previste per le cooperative sociali**. L'Ufficio, infatti, può arrivare ad accertare che la veste mutualistica della cooperativa funga da **copertura di una vera e propria attività imprenditoriale**. Ciò porta a presumere che l'unico motivo che giustifica i rapporti commerciali tra l'ente e l'impresa prestatrice sia quello di **permettere l'uscita di denaro dalle cooperative**, impossibilitate a ripartirne gli utili.

Di seguito si espongono le principali contestazioni che l'Amministrazione finanziaria potrebbe muovere nei confronti delle cooperative sociali che si avvalgono di prestazioni fittizie e le relative sanzioni.

Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti	Infedele dichiarazione realizzata mediante operazioni inesistenti (art. 1 d.lgs. 471/1997)	Recupero delle imposte non versate, oltre ai relativi interessi, e irrogazione della sanzione dal 105% al 140%.
	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)	Reclusione da quattro a otto anni
Perdita della qualifica di cooperativa sociale	Indebita fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative sociali	Recupero delle agevolazioni indebitamente fruite, oltre a interessi, e irrogazione delle relative sanzioni.

3. Strumenti di tutela ed elementi volti a superare le contestazioni del Fisco

La cooperativa sociale che riceve prestazioni dalle imprese può superare le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria:

1. attestando l'**effettiva esistenza delle attività svolte**, attraverso rendicontazioni che indichino il contenuto dei lavori realizzati, il tempo ed il luogo dell'esecuzione della prestazione, il personale impiegato e le ore lavorate;
2. dimostrando la propria **buona fede** attraverso la non conoscenza/conoscibilità della finalità fraudolenta sottesa alla prestazione ricevuta.

A titolo di esempio, si segnala che, nella causa decisa con sentenza della CGT Campania del 29.05.2023 n. 3457, per dimostrare l'effettiva esistenza della prestazione di "promozione, la divulgazione e tutela dell'immagine", la cooperativa appellata ha depositato il contratto stipulato con l'impresa prestatrice in cui veniva indicato quanto segue:

- l'analisi dell'andamento dell'attività commerciale negli anni 2013/2014 rispetto alla tipologia di servizi svolti;
- l'individuazione delle aree geografiche di maggiore bisogno sociale;
- la promozione dei contatti e gli incontri con i responsabili dei servizi sociali delle realtà con maggiore bisogno socio-educativo;
- le attività volte a tutelare l'azione svolta in favore dei minori affidati presso le strutture residenziali (quali comunità educative, alloggi, etc.) da continui attacchi esterni;
- le attività finalizzate a rendere visibile la qualità dei servizi resi, tale da massimizzare la ricaduta in termini di lavoro/fatturato.

Nell'ambito delle collaborazioni tra *profit* e *non profit*, pertanto, è opportuno che le cooperative sociali prevenivano gli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria attraverso:

- la descrizione dettagliata e l'aggiornamento dei contratti relativi alle prestazioni ricevute dalle imprese, nonché di eventuali documenti allegati e di **rendicontazioni**, quali relazioni esplicative delle attività svolte;
- l'effettuazione di **verifiche** -non necessariamente approfondite- **sull'effettiva operatività dei fornitori**, tali da comprovare la propria buona fede in merito ad eventuali coinvolgimenti in operazioni fraudolente;
- la **consulenza di professionisti esperti**.

Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



Contatti

Adacta Studio Associato

Vicenza

Strada Marosticana, 6/8

36100 Vicenza

T. +39 0444.228000

Milano

Via Visconti di Modrone, 21

20122 Milano

T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it 